

(N. 563)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TERRACINI, CARON, VARRIALE, RUSSO, DE BOSIO, BARONTINI,
D'ARAGONA, PARRI E LUCIFERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1949

Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

ONOREVOLI SENATORI. — Nel progressivo evolversi e perfezionarsi delle concezioni fondamentali che devono presiedere all'ordinamento di una sana ed equa struttura sociale, all'antico concetto che rimetteva alla bontà ed al senso caritatevole dei singoli l'assistenza dei diseredati dalla natura, è venuto sempre più subentrando il criterio che definisce come obbligo non solo morale ma giuridico della società organizzata a Stato la cura e l'assistenza di tutti i minorati. Fu così che, a poco per volta, dalla privata filantropia a favore dei ciechi e dei sordomuti e dalle volontarie iniziative mutualistiche degli stessi si passò alla creazione di Enti di diritto pubblico nei quali i cittadini, così duramente provati nella loro integrità ed efficienza fisica, potessero trovare protezione e tutela. Per i sordomuti fin dal 1920, in occasione di un loro congresso nazionale, venne pertanto affermata la necessità di coordinare l'azione delle diverse Società di assistenza e di mutuo soccorso che, nel corso dei decenni precedenti, erano venute spontaneamente formandosi dagli interessati o erano state create dallo spirito di fraterna solidarietà di singoli privati o di particolari associazioni laiche e religiose. Nel 1932, nel Raduno nazionale di Padova, i rappresentanti di tutte queste associazioni chiesero al

Governo la costituzione *ope legis* di un'unica Associazione nazionale per la tutela, l'assistenza e l'avviamento professionale dei sordomuti. Ma solo nel 1942 un'apposita legge veniva emanata, con la quale erano istituiti l'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordomuti Adulti e una Federazione Nazionale degli Istituti di Educazione ed Istruzione per i Sordomuti. In riflesso della concezione accentratrice e statolatra dominante nell'epoca, tale legge disponeva però, col suo articolo 5, la soppressione - con una formula di larga genericità - del maggior numero delle associazioni ed opere esistenti a favore dei sordomuti, con la devoluzione dei loro patrimoni all'Ente Nazionale e alla Federazione Nazionale di cui sopra, sia pure conservandosi in ogni caso la destinazione dei patrimoni stessi a favore di coloro che ne erano per intanto già beneficiari. L'articolo 4 della legge in parola disponeva inoltre che, su proposta dei Ministri per l'interno e per l'educazione nazionale, d'intesa col Ministro per le finanze, avrebbero dovuto emanarsi regi decreti che dettassero le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dei due Enti.

Ma il rapido e travolgente sviluppo degli avvenimenti politici, determinato dalle sorti tragiche della guerra, arrestando e rattrap-

pendo tutto il funzionamento della macchina statale, fece sì che anche le misure suddette non venissero più disposte. E pertanto la legge 12 maggio 1942 restò inoperante ed inapplicata.

Con la generale ripresa della vitalità interiore e molteplice del Paese, succeduta alla liberazione, anche le associazioni nelle quali i sordomuti italiani erano in gran parte raccolti e coordinati avvertirono la necessità di riprendere l'interrotta iniziativa, corretta però opportunamente in quegli aspetti che il rinnovato regime di libertà non avrebbe più tollerati e che comunque implicavano norme dannose agli scopi perseguiti di una assistenza efficace e dignitosa. Non potevano tuttavia esse ignorare che, nel 1944, il governo di Salò aveva proceduto alla nomina di un Commissario, il quale aveva incominciato a far funzionare l'Ente nazionale dando corso al tesseramento e redigendo uno schema di regolamento. Questo Commissario aveva, è vero, rassegnato il suo mandato al momento della liberazione, ma al posto suo era stata insediata, dal Prefetto di Padova e col benessere dell'A.M.G., una Commissione incaricata della gestione delle attività ormai avviate. Questa Commissione, subito insediata a Roma, procedette alla convocazione di un Congresso nazionale con lo scopo precipuo di esaminare e risolvere le questioni poste appunto dalle varie associazioni in relazione alle disposizioni contenute nella legge n. 889 e particolarmente al suo articolo 5. In questo Congresso, e in altro immediatamente successivo riunitosi a Milano, venne affermato alla unanimità, con un apposito ordine del giorno, il principio della libertà delle Associazioni nel quadro dell'Ente nazionale, cui si riconosceva un compito di vigilanza e coordinamento. Al Congresso di Milano stesso venne poi nominata una Commissione nazionale in sostituzione di quella già insediata dal Prefetto di Padova in via provvisoria, ed a lei fu devoluto, con l'incarico dell'ulteriore gestione dell'Ente, quello di svolgere trattative col Governo allo scopo di ottenere le modifiche, resesi necessarie per le ragioni già indicate, alla legge del 1942. La Commissione prese infatti contatto con la Presidenza del Consiglio e col Ministero degli interni; e in lunghe, cordiali trattative riuscì a fare definire un nuovo testo della legge di cui non mancò di sollecitare l'emanazione

e l'applicazione. Ma il tempo trascorse senza che si giungesse a questo atto conclusivo, nonostante le continue insistenze della Commissione presso i competenti uffici governativi. Nel giugno 1949 si riunì ancora in Roma un convegno fra i presidenti di tutte le Associazioni di Sordomuti esistenti in Italia ed i delegati provinciali dell'Ente, convegno che si concluse con la votazione di un ordine del giorno richiedente la immediata esecuzione degli accordi già presi col Ministero degli interni circa le modifiche della legge n. 889; il riconoscimento della Commissione nazionale nominata nei Congressi di Roma e Milano quale organo commissariale di gestione dell'Ente; la corresponsione all'Ente di un contributo finanziario, secondo gli impegni tassativamente assunti dal Ministro degli interni; la creazione immediata di almeno due scuole professionali per i sordomuti, a carattere nazionale; e infine la presa in considerazione di altre dettagliate richieste già presentate dall'Ente.

Era non solo speranza, ma ferma persuasione degli interessati - che assommano a ben 45.000 in tutta Italia, di cui il 7 per cento stabilmente riuniti in Associazioni - che finalmente, dopo tanto accurato, diligente e ordinato lavoro di preparazione, venisse dalle autorità responsabili provveduto così come richiesto, non trattandosi in definitiva che di perfezionare una legge riconosciuta inidonea, di legalizzare uno stato di fatto organizzativo già dimostratosi nella pratica fecondo di buoni risultati, ed infine di concedere un modestissimo contributo finanziario che non avrebbe pesato che infinitesimalmente sul bilancio generale dello Stato. Ma purtroppo l'attesa si è invece ulteriormente prolungata fino ad oggi. E neppure è valse, a porvi fine, l'opera di un gruppo di senatori e deputati appartenenti a tutti i settori del Parlamento i quali, spinti solo da sensi di fraterna solidarietà e di umana comprensione, vollero unire i loro sforzi per facilitare il raggiungimento dei giusti e modesti obiettivi propostisi dai sordomuti italiani. Il « Gruppo parlamentare degli Amici dei Sordomuti » è giunto pertanto alla determinazione di farsi esso stesso promotore della necessaria norma legislativa la quale, ponendo termine alle lunghe esitazioni, faccia per i sordomuti

ciò che per altri italiani terribilmente diseredati dalla natura — i ciechi — già da lungo tempo si fa dalla nostra collettività nazionale.

Col presente disegno di legge concretamente si apportano alcuni emendamenti alla legge del 1942, sopprimendo la limitazione ai sordomuti adulti dei suoi benefici (art. 1 e 2) e l'accentramento assorbente ed esclusivo nell'Ente delle associazioni con la conseguente devoluzione ad esso dei loro patrimoni; si dispone lo stanziamento di una minima somma necessaria per la messa in attuazione delle prime misure per il coordinamento della protezione, assistenza ed educazione dei sordomuti; e si concede il riconoscimento della Commissione nazionale nominata dai congressi di Roma e di Milano, come momento mediatore fra il pre-

sente provvisorio e il domani che dovrà definitivamente consolidarsi a norma della legge stessa. I presentatori del progetto non hanno dubbi sul suo accoglimento da parte del Senato. A far cadere eventuali esitazioni essi pongono in evidenza il fatto che il testo del progetto di legge corrisponde esattamente a quello già concordato a suo tempo fra il Ministero dell'interno e la Commissione nazionale nel corso delle lunghe, ricordate trattative. Forti anche del consenso morale dato espressamente a questa iniziativa dal più alto rappresentante della nostra Repubblica, il suo Presidente, che volle benignamente ricevere una delegazione mista del Gruppo parlamentare degli Amici dei Sordomuti e della Commissione nazionale, i senatori firmatari depositano pertanto alla Presidenza questa relazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 4, 5 della legge n. 889 del 12 maggio 1942 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1942, n. 197, sono così modificati:

Art. 1. — Sono istituiti e riconosciuti come Enti morali, con sede in Roma, l'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordomuti e la Federazione Nazionale degli Istituti di Educazione ed Istruzione dei Sordomuti.

Art. 2. — L'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordomuti ha per iscopo: (*segue immutato*).

Art. 4. — L'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordomuti e la Federazione Nazionale degli Istituti di Educazione ed Istruzione dei Sordomuti sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Con appositi regolamenti, da adottarsi su proposta del detto Ministero, saranno stabilite le norme secondo le quali il Ministero stesso esercita, nei confronti di ciascuno degli Istituti, i poteri di vigilanza previsti dalla presente legge.

Con i detti regolamenti sarà provveduto a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento di ciascuno dei due Enti, nonché l'ordinamento degli uffici e del personale.

Alla costituzione del Consiglio amministrativo dell'Ente Nazionale Sordomuti si provvede mediante elezione da parte dei soci secondo le norme da stabilirsi col regolamento.

Presso il detto Consiglio è costituito il Collegio dei revisori, alla cui nomina si provvede ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento.

Art. 5. — Nulla è innovato alla organizzazione e al funzionamento delle società, istituzioni ed opere a favore dei sordomuti e dei sordoparlanti, comunque denominate e da chiunque fondate e gestite, siano o non giuridicamente riconosciute, che si propongono la protezione e l'assistenza dei detti minorati.

Spetta all'Ente Nazionale Sordomuti di esercitare l'alta vigilanza sui detti istituti e di coordinare la loro attività.

Art. 2.

Sono soppressi gli accapi 1° degli articoli 6 e 7 della suddetta legge.

Art. 3.

La Commissione Nazionale Sordomuti eletta dal Congresso nazionale di Milano del 23 settembre 1946 è riconosciuta a tutti gli effetti come Commissione esecutiva provvisoria dell'Ente Nazionale Sordomuti fino alla nomina del consiglio amministrativo dell'ente secondo il regolamento da emanarsi a norma della legge 12 maggio 1942, n. 889.

Art. 4.

A carico del capitolo 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1949-50 è stanziata a favore dell'Ente Nazionale Sordomuti la somma di lire 24 milioni.

ALLEGATO.

Legge 12 maggio 1942, n. 889, Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1942, n. 197, relativa alle norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono istituiti e riconosciuti come enti morali, con sede in Roma, l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti adulti e la Federazione nazionale degli Istituti di educazione e di istruzione dei sordomuti.

Art. 2.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti adulti ha per iscopo:

1° di preparare ed avviare i sordomuti alla vita sociale, mettendoli in grado di partecipare all'attività intellettuale e produttiva della Nazione;

2° di agevolare il loro collocamento al lavoro;

3° di preparare e completare la loro educazione post-scolastica;

4° di promuoverne la tutela civile e professionale, salvo la competenza delle associazioni sindacali per ciò che concerne la tutela e l'assistenza dei sordomuti in quanto appartenenti ad una categoria produttiva;

5° di migliorarne, nel periodo post-scolastico, l'attitudine e la capacità alle varie attività professionali;

6° di associarli per l'esercizio di attività assistenziali a carattere mutualistico, confacenti alla loro capacità ed ai loro bisogni;

7° di promuovere il coordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a favore dei sordomuti.

Art. 3.

La Federazione nazionale degli istituti di educazione e di istruzione dei sordomuti ha per iscopo:

1° di promuovere lo studio del problema della educazione dei sordomuti su basi scientifiche e pratiche;

2° di promuovere la diffusione dell'istruzione dei sordomuti anche nel campo professionale tecnico;

3° di promuovere e incoraggiare lo studio e la costruzione di materiale didattico e di strumenti per l'istruzione dei sordomuti;

4° di promuovere il coordinamento delle istituzioni federate;

5° di promuovere, da parte dei competenti organi statali, provvedimenti in favore delle istituzioni scolastiche per sordomuti;

6° di collaborare con l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti nel raggiungimento della sistemazione sociale e lavorativa dei sordomuti stessi.

Art. 4.

L'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti adulti è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno.

La Federazione Nazionale degli Istituti per l'educazione e l'istruzione dei sordomuti è sottoposta alla vigilanza del Ministero della educazione nazionale.

Con Regi decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV n. 100, su proposta rispettivamente del Ministro per l'interno e del Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme intese a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento di ciascuno dei due Enti, nonché l'ordinamento del personale relativo.

Art. 5.

Le società, le istituzioni e le opere a favore dei sordomuti e dei sordoparlanti, comunque costituite, e da chiunque fondate e gestite, anche se giuridicamente riconosciute, che non abbiano la natura giuridica di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di istituti scolastici, e che si propongano la protezione e l'assistenza dei detti minorati nel periodo post-scolastico, sono soppresse e il loro patrimonio è devoluto all'Ente nazionale quando abbiano scopi di assistenza e alla Federazione nazionale quando abbiano per iscopo l'istruzione e l'educazione dei sordomuti, ferma restandone, in entrambi i casi, la destinazione a favore di coloro che, secondo gli attuali ordinamenti, ne sono i beneficiari.

Art. 6.

L'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti adulti provvede al raggiungimento dei suoi scopi:

1° con il patrimonio delle società, istituzioni ed opere soppresse ai sensi dell'articolo 5;

2° con il contributo delle istituzioni pubbliche aventi per fine l'assistenza dei sordomuti, nella misura che sarà stabilita annualmente dal Ministero dell'interno;

3° con le rendite delle attività patrimoniali provenienti da lasciti, donazioni e oblazioni o sovvenzioni, disposte a favore dell'Ente;

4° con i beni che potranno pervenirgli in esecuzione di riforme di istituti pubblici costituiti a favore dei sordomuti;

5° con le contribuzioni dei soci;

6° con le altre eventuali entrate straordinarie.

Le disposizioni testamentarie a favore dei sordomuti, espresse genericamente, senza che si determini l'uso ovvero l'Ente o istituto a cui beneficio sono devoluti, si intendono fatte a favore dell'Ente nazionale per i sordomuti.

Art. 7.

La Federazione Nazionale degli Istituti di educazione e di istruzione dei sordomuti provvede al raggiungimento dei suoi scopi:

1° con il patrimonio delle società, istituzioni ed opere soppresse ai sensi dell'articolo 5;

2° con il contributo delle istituzioni aventi per fine l'educazione e l'istruzione dei sordomuti, nella misura che sarà annualmente stabilita dal Ministero dell'educazione nazionale;

3° con le contribuzioni dei soci;

4° con le rendite di attività patrimoniali provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni e sovvenzioni disposte a favore della Federazione;

5° con altre eventuali entrate straordinarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL
GRANDI — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.